

Contratto n. \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONTRATTO**

SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE

CIG 722409254E

**Tra**

la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (in seguito per brevità indicata anche "IIT"), codice fiscale n° 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego 30, CAP 16163, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ debitamente autorizzato alla stipula del presente contratto giusta \_\_\_\_\_, che dichiara di agire esclusivamente nell'interesse di IIT;

**e**

la società \_\_\_\_\_ (in seguito per brevità indicato anche "Fornitore"), codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ nella sua qualità di Legale Rappresentante;  
nel seguito congiuntamente "Parti",

**Premesso**

- che in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stato pubblicato il Bando di gara ed il Progetto per l'affidamento del servizio di \_\_\_\_\_, per l'importo stimato di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_) oltre IVA;
- che in base alle risultanze della predetta procedura, con Determina prot. IIT n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, il \_\_\_\_\_ ha disposto l'aggiudicazione del servizio alla società \_\_\_\_\_, per l'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_) al netto

- dell'IVA ed un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara pari al \_\_\_\_\_ %  
(\_\_\_\_\_ per cento);
- che con Determina prot. IIT n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_, il \_\_\_\_\_ ha disposto, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l'efficacia dell'aggiudicazione suddetta;
  - che il Fornitore risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - che il Fornitore ha presentato la garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_ prevista all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_), rilasciata da \_\_\_\_\_ valida fino al giorno di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato, allorché sarà automaticamente svincolata, estinguendosi ogni effetto;
  - che il Fornitore dichiara di aver preso visione del Modello Organizzativo, del Codice Etico e della Politica Ambientale di IIT come adottati da quest'ultima e di uniformarsi ai principi ivi contenuti;
  - che Responsabile del Procedimento è il Prof. Roberto Cingolani;
  - che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Sig. Andrea Caporali;
- si conviene e si stipula quanto segue.

**Art 1. Premesse**

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Art 2. Norme regolatrici**

L'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate:

- dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle Condizioni Generali di Acquisto per fornitura di beni e servizi;
- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui i Fornitori dichiarano di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal Codice Etico, Modello Organizzativo e Politica Ambientale adottati da IIT in ossequio alla relativa vigente normativa.

**Art 3. Oggetto del servizio**

Oggetto del presente contratto di appalto è il servizio di revisione e certificazione annuale del bilancio di esercizio della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

Il servizio prevede la revisione contabile e la certificazione del bilancio d'esercizio della Fondazione (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa), conformemente alle previsioni del Codice Civile e delle leggi complementari in materia relativo al triennio 2017-2019. L'esame di ciascun bilancio dovrà essere eseguito secondo le norme tecnico-deontologiche della revisione contabile (nel rispetto dei principi contabili emanati dalla Commissione nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, dall'Organo Italiano di Contabilità – OIC- e dall'International Accounting Standards Committee (IASC) e si concluderà con il giudizio sulla conformità del bilancio alle norme che lo disciplinano.

In conformità ai suddetti principi la revisione dovrà essere pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risultati, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione dovrà comprendere l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.

**Art 4. Durata**

Il presente contratto, immediatamente vincolante per il Fornitore all'atto della sottoscrizione, avrà validità per le attività relative ai bilanci 2017, 2018 e 2019.

**Art 5. Variazioni del servizio**

IIT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza del servizio, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall'Offerta o concordati tra le parti.

**Art 6. Obblighi del fornitore**

Il Fornitore si obbliga a eseguire il servizio oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti in Italia. Il Fornitore si obbliga altresì a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservazione delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 12 del presente contratto e il Fornitore non potrà avanzare pretese e compensi, a tal titolo, nei confronti di IIT, assumendosene ogni eventuale alea. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le

indicazioni concernenti l'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da IIT. Il Fornitore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione ad IIT di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 12 del presente contratto, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

I Fornitori hanno, altresì, l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, i documenti amministrativi necessari per la sua stipula.

#### **Art 7. Verifica di conformità**

Durante il periodo di svolgimento del servizio, in esito alla redazione di ciascun bilancio da parte del Fornitore, verrà eseguita la verifica di conformità dell'attività svolta e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche indicate nel Progetto e nell'Offerta, anche in merito ad eventuali servizi aggiuntivi offerti. In caso di esito negativo della verifica il Fornitore dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla eliminazione delle problematiche riscontrate, dopodiché si procederà ad una nuova verifica, e tutti gli oneri che l'IIT dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica, IIT potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in danno del Fornitore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

#### **Art 8. Accettazione del servizio**

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non prima, la data del relativo Certificato sarà considerata quale "Data di Accettazione" del Servizio cui fa riferimento. L'accettazione del servizio non esonera, comunque, il Fornitore dal rispondere di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-

prestazionali previste nell'Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertate.

**Art 9. Responsabilità**

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto; in particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad IIT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi. Il Fornitore è pertanto obbligato a possedere idonea polizza RCT con massimale annuo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione), prima di avviare l'esecuzione del presente contratto.

**Art 10. Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori**

Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte del Fornitore, dei predetti obblighi. Il Fornitore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di IIT. Sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto di competenza. Il Fornitore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla

Sicurezza (D.lgs. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente. Il Fornitore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite le prestazioni, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.

**Art 11. Corrispettivo**

Il corrispettivo, a corpo, fisso ed invariabile, per la completa e corretta esecuzione del presente contratto è di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_ ) IVA esclusa. Il predetto corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente contratto, ivi inclusi gli oneri particolari indicati nel Progetto, e dall'osservanza di leggi e regolamenti, e dalle disposizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità.

**Art 12. Fatturazione e pagamento**

La fattura, ai sensi del D.M. n. 55/2013, dovrà pervenire a IIT secondo le modalità previste dalla cd. fatturazione elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio **UFU7Q0**. Ulteriori informazioni nel merito sono riportate al seguente indirizzo: <https://www.iit.it>, nella sezione Note Legali; in caso di fornitore estero, la fattura dovrà pervenire a IIT a mezzo e-mail all'indirizzo [fattureonline@iit.it](mailto:fattureonline@iit.it).

Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio, dedotte le eventuali penali comminate, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario secondo la seguente modalità:

- euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_ ), pari ad un terzo del valore complessivo del servizio, pagabili a 30 giorni a far data dall'accettazione del Servizio di cui al precedente art. 3 del presente contratto per le attività svolte nell'anno 2018 (Bilancio 2017);
- euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_ ), pari ad un terzo del valore complessivo del servizio, pagabili a 30 giorni a far data dall'accettazione del Servizio di cui al

precedente art. 3 del presente contratto per le attività svolte nell'anno 2019 (Bilancio 2018);

- euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_ ), pari ad un terzo del valore complessivo del servizio, pagabili a 30 giorni a far data dall'accettazione del Servizio di cui al precedente art. 3 del presente contratto per le attività svolte nell'anno 2020 (Bilancio 2019).

Ai sensi dell'art. 30 c. 5-bis del D.lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Ai sensi dell'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Fornitore comunica che il conto corrente dedicato per ricevere i pagamenti è il n. \_\_\_\_\_ Presso la banca \_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_ codice IBAN \_\_\_\_\_ e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono i seguenti \_\_\_\_\_

Il Fornitore s'impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L'inadempimento del Fornitore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. IIT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell'appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della legge 136/10.

### **Art 13. Risoluzione**

In caso d'inadempienza del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a giorni 15 (quindici), che verrà assegnato a mezzo PEC da IIT, questi ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di escutere definitivamente la garanzia fideiussoria di cui in premessa, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente,

nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, resta inteso che IIT potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- a. mancanza o perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 così come emendato dal Decreto Legislativo n. 218/2012);
- b. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;
- c. qualora venga promossa, nei confronti di IIT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull'oggetto delle prestazioni dedotte nel presente contratto;
- d. cessione del contratto o dei crediti derivanti dall'esecuzione dello stesso;
- e. inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- f. qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del successivo art. 19 "Trasparenza";
- g. al raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell'importo contrattuale;

**Art 14. Recesso**

IIT ha facoltà, per cause non imputate a propria volontà ma determinati da forza maggiore, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno giorni 20 (venti), da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a IIT. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il

corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

**Art 15. Proprietà intellettuale e manleva**

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, nei confronti di IIT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne IIT da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, IIT è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il Fornitore delle suddette azioni giudiziarie. Nell'ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al comma precedente proposte nei confronti di IIT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, IIT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

**Art 16. Subappalto**

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti di legge per le seguenti attività, come indicate in sede di offerta:

- ...
- ....

**Art 17. Divieto di cessione del contratto e del credito**

È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso d'inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti articoli, IIT, fermo restando il diritto al

risarcimento dell'eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**Art 18. Riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è anche responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IIT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad IIT.

**Art 19. Trasparenza**

Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:

- a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;
- b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

**Art 20. Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico del Fornitore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata e registrazione. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, secondo il regolamento della Comunità Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi/forniture soggetti ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

**Art 21. Consenso al trattamento dei dati**

Il Fornitore presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte di IIT ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

**Art 22. Comunicazioni e rappresentante del Fornitore**

Salvo diverse disposizioni, IIT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Responsabile del

Procedimento. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con i competenti uffici della IIT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini di IIT.

Il Fornitore designa quale proprio referente il sig. \_\_\_\_\_, reperibile ai seguenti recapiti: \_\_\_\_\_, PEC per le comunicazioni: \_\_\_\_\_ al quale IIT potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

**Art 23. Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. È escluso il ricorso all'arbitrato. La legge applicabile è quella Repubblica italiana.

=====

Il presente contratto si compone di 23 articoli e di \_\_ pagine.

Allegati:

- Offerta economica

=====

Letto approvato e sottoscritto con firma digitale.

**IIT**

**Fornitore**

**Il Direttore**

**Il Legale Rappresentante**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore

dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 5 (Variazioni del servizio), Articolo 6 (Obblighi del Fornitore), Articolo 7 (Verifica di conformità), Articolo 8 (Accettazione del servizio), Articolo 9 (Responsabilità), Articolo 10 (Norme di sicurezza e tutela dei lavoratori), Articolo 11 (Corrispettivo), Articolo 12 (Fatturazione e pagamento), Articolo 13 (Risoluzione), Articolo 14 (Recesso), Articolo 15 (Proprietà intellettuale e manleva), Articolo 16 (Subappalto), Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto e del credito), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Trasparenza), Articolo 23 (Foro competente).

**Fornitore**

**Il Legale Rappresentante**

**IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE F23/F24**